

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 436 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 405 del 12 DIC 2019 -----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **MOSAGNA GIAN MARCO:**  
**N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA DA 6,00 METRI A 8,00 METRI** (art. 10 comma 1 lettera g) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEMANIO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata in data 1.08.2019 (Prot. 5597) da:-----



MOSAGNA Gian Marco, nato a San Giorgio Monferrato (AL) il 10.11.1949, residente in Borgomanero (NO), Via Santa Cristinetta n° 28 (c.f. MSG GMR 49S10 H878U), intesa ad utilizzare e quindi mantenere posizionata n. 1 boa di ormeggio nello specchio acqueo antistante al foglio 22, mappale 86 del N.C.T. del Comune di Arona, ad uso <<private da diporto, scali, approdi, ormeggi>>; -----

- visto il nulla osta ai “fini della disciplina della navigazione” rilasciato con autorizzazione n. 6184 del 4.06.1997 dalla Regione Piemonte in favore del precedente Concessionario; -----

- visto il parere favorevole al mantenimento del manufatto in oggetto rilasciato dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca con Prot. 186/19 del 4.11.2019; -----

- vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 926 del 12.11.2019 con la quale si è disposta l’assegnazione dello specchio acqueo antistante al foglio 22, mappale 86 del N.C.T. del Comune di Arona, per il mantenimento di n. 1 boa di ormeggio identificata con la sigla 813, in favore del Sig. Mosagna Gian Marco; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;-----

- visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l’utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l’esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori

della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Piano disciplinante l’uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

### CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, al Sig.:-----

**MOSAGNA GIAN MARCO**, nato a San Giorgio Monferrato (AL) il 10.11.1949, residente in Borgomanero (NO), Via Santa Cristinetta n° 28 (c.f. MSG GMR 49S10 H878U), di: -----

utilizzare e quindi mantenere l’occupazione di un’area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese mediante n. 1 boa di ormeggio, identificata con la sigla **813**, nel **Comune di Arona (NO)** nello specchio acqueo antistante al foglio **22**, mappale **86**, per la seguente tipologia di concessione “*Boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 metri a 8,00 metri*” (art. 10 comma 1 lettera g) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), all’interno della zona portuale “Centro e Cantiere”,-----  
in via ordinaria **dal 2019 al 31.12.2027** (ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), -----

per la seguente attività d'uso: **private da diporto, scali, approdi, ormeggi,**  
alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga,  
la concessione scadrà il **31 dicembre 2027**.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2019, determinato  
in € **221,99** ai sensi dell'allegato D al Regolamento regionale n. 13/R del  
28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data  
2.12.2019; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupa-  
ta dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del Regolamento regio-  
nale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante or-  
meggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a co-  
municare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristi-  
che della nuova unità nautica.-----

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratte-  
ristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui  
è avvenuta la sostituzione.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi  
dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati an-  
nualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di  
operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le  
modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento  
del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque  
versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di

mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----

**Art. 3** – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

**Art. 4** – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

**Art. 5** – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria**, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. In particolare il Concessionario dovrà mantenere in efficienza i sistemi di ancoraggio esistenti che dovranno essere di lunghezza sufficiente e/o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago, garantendo la massima solidità degli stessi in modo da evitare pericolo di deriva.-----

Il Concessionario rimane in oltre obbligato al rispetto delle norme di cui al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. -----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che



possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione

**Art. 7** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-

cesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

**Art. 9** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).----

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e malleando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla

scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione.-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----


**Art. 13** - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 14** - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene in oggetto e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

**Art. 15** - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti.-----




Il sottoscritto Mosagna Gian Marco (c.f.: MSG GMR 49S10 H878U), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 4 (modifica posizione boa), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene)



.....n. 12 DIC 2019 .....

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO  
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALI  
REP. N. 436/A DEL 12 DIC 2019



A) NUOVA POSIZIONE BOA N° 813  
POSIZIONATA NELLA ZONA DELLE  
ALTRE 4 (QUATTRO) BOE ESISTENTI

